

**“MERCATINO LE STRADE DEL GUSTO DELLA LOMBARDIA”**  
**CODOGNO (LO) – PIAZZA CAIROLI**  
**13/14 APRILE 2019**

**REGOLAMENTO GENERALE**

**- Art. 1 -**

L'Associazione LE STRADE DEL GUSTO E DELLA BELLEZZA di Crema (CR), con sede in Via Cavour,9 (di seguito Organizzatore) organizza il “Mercatino LE STRADE DEL GUSTO DELLA LOMBARDIA” il 13/14 aprile 2019 a CODOGNO in PIAZZA CAIROLI.

Orari di apertura mercatino: SABATO 13 APRILE dalle 9,00 alle 20,00 (alle ore 24,00 per zona Street food) – DOMENICA 14 APRILE dalle 9,00 alle 22,00

Gli spazi sono affittati non allestiti e l'espositore deve dotarsi di proprio gazebo in PVC bianco con pareti laterali e pesi per la messa in sicurezza.

**-Art. 2 –**

Le domande di adesione dovranno pervenire via mail (cinziamiraglio@gmail.com) oppure fax (0373/254715) entro il **15 MARZO**.

**-Art. 3 -**

Compatibilmente con la disponibilità consentita dallo spazio, l'Organizzatore si riserva di destinare l'area espositiva e di effettuare tutti quei cambiamenti che ritenesse necessari in ordine alla assegnazione e ubicazione degli espositori.

**-Art. 4 -**

**L'espositore deve rispettare, in caso di vendita di prodotti al dettaglio, ogni norma di Legge prevista per detta attività. In caso di vendita di prodotti alimentari l'espositore è pregato di rispettare tutte le norme igieniche sanitarie obbligatorie.**

**-Art. 5 -**

**Condizioni di pagamento:**

- Versamento sulla carta POSTAPAY n° **4023 6009 1587 2818** intestato a CINZIA MIRAGLIO – CF: MRG CNZ 62E 56L 219Z  
Si prega di inviare via fax (0373/254715) o via mail (cinziamiraglio@gmail.com) la ricevuta del versamento.

**- Art. 6 -**

**La disdetta** del contratto per la partecipazione al Mercatino deve essere comunicata per iscritto entro 10 gg dall'inizio della manifestazione. In tale caso l'Organizzatore rimborserà una somma pari al 100% dell'importo versato. Nel caso di comunicazione tardiva, l'Organizzatore richiederà il pagamento del totale dovuto. La rinuncia, o la mancata occupazione dei posti assegnati, dà facoltà all'Organizzatore di disporre liberamente delle aree relative e/o assegnarle ad altri espositori.

**-Art. 7 -**

E' fatto divieto all'espositore di concedere a terzi l'uso anche parziale della propria area espositiva assegnata (salvo accordi con la segreteria).

**Durante orario di apertura della manifestazione è assolutamente vietato circolare o sostare con veicoli di qualsiasi genere senza speciale permesso rilasciato dall'Organizzatore.**

**-Art.8 -**

L'inosservanza anche di una sola delle predette clausole, dà luogo alla risoluzione del contratto per colpa dell'Espositore. In questo caso non è previsto alcun rimborso.

**- Art.9-**

L'Organizzatore si riserva il diritto, a suo giudizio discrezionale ed insindacabile, di emanare norme e disposizioni giudicate opportune a meglio regolare l'andamento della manifestazione, nonché di adottare tutte le disposizioni che fossero suggerite o imposte dalla necessità o dalle esigenze fieristiche. Tali norme hanno valore pari a quelle del presente regolamento e sono obbligatorie per tutti gli Espositori

**- Art. 10 -**

**Allestimento e disallestimento:** gli spazi dovranno essere allestiti dalle ore 7,00 rispettando le aree assegnate, e disallestiti e lasciati puliti domenica dalle ore 22,00. **È assolutamente vietato effettuare tali operazioni in orari diversi, salvo richiedere autorizzazioni speciali all'Organizzatore.**

**SI APPLICA UNA PENALE DI € 150,00 + IVA 22% AGLI ESPOSITORI CHE NON RISPETTANO GLI ORARI DI ALLESTIMENTO E GLI ORARI DI APERTURA DEL MERCATINO.**

**- Art. 11-**

L'espositore, presa visione del regolamento generale, dichiara di accettarlo in ogni sua parte, assicurando che l'installazione di impianti elettrici, l'allestimento e l'arredamento degli stands, saranno realizzati in base alle norme vigenti, assumendosi quindi piena e completa responsabilità civile e penale per quanto attiene l'agibilità degli stessi. L'espositore inoltre solleva, ad ogni effetto l'Organizzatore da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante da carenze, danni, impedimenti che dovessero verificarsi per la mancata osservanza delle norme di cui sopra.

**- Art. 10 -**

Per ogni controversia si intende territorialmente competente il foro di Cremona.